

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari per la Commissione giustizia e diritti “Per la modifica parziale della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG)”

del 14 ottobre 2024

Motivazione:

La Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, nell’ambito dei suoi lavori ordinari e di alta vigilanza, ha inteso, in particolare dall’inizio 2024, dare un certo impulso ad alcune tematiche relative al Potere giudiziario pendenti da tempo. Si fa riferimento, in particolare, alle proposte di risoluzioni commissionali all’attenzione del plenum del Gran Consiglio di cui la stampa ha già riferito e che verranno depositate prossimamente.

In quest’ottica sono stati audizionati – in alcuni casi in più occasioni -; (a) il nuovo Consiglio della magistratura, per commentare e discutere del loro rapporto per l’anno 2023 sull’attività giudiziaria, (b) il presidente del Tribunale di appello precedentemente in carica e (c) il suo successore, entrato in carica a giugno 2024.

In occasione del primo incontro con il Consiglio della magistratura venne presentato alla Commissione anche il nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio della Magistratura stesso. Tale documento era infatti emerso come mancante da precedenti lavori commissionali e perizie effettuate dopo i noti fatti del 2020 avvenuti in occasione del rinnovo decennale delle cariche giudiziarie.

Più di recente, come noto, sono emersi alcuni fatti – tuttora in fase di accertamento, rispettivamente di trattazione da parte delle autorità preposte - relativi a segnalazioni che toccano magistrati del Tribunale penale cantonale, oltre che il personale amministrativo (il cui contenuto esula dall’oggetto del presente atto).

La Commissione giustizia e diritti, preoccupata per quanto sta accadendo, ha proceduto quindi ad assumere ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e, in questo contesto, ha ravvisato l’esistenza di lacune legislative nella Legge sull’organizzazione giudiziaria che si rende necessario colmare con urgenza, nell’interesse del buon funzionamento della stessa.

Quanto viene qui proposto è stato frutto di una condivisione con il Consiglio della magistratura il quale sarà poi chiamato ad adattare il proprio nuovo regolamento al presente testo normativo, ottenendo, come auspicato, una migliore operatività ed efficacia nella conduzione delle proprie attività istituzionali.

La Commissione giustizia e diritti propone quindi di modificare la Legge sull’organizzazione giudiziaria come segue:

Disegno di

**Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista l'iniziativa del 14 ottobre 2024 presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari per la Commissione giustizia e diritti "Per la modifica parziale della LOG";

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 79 cpv. 2 lett. c)

²Sono suoi compiti:

(...)

c) l'adozione di misure cautelari e, in casi gravi, supercautelari, laddove pendente una procedura disciplinare, nonché, al termine della procedura, sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;

Art. 80 cpv. 1

¹Nei confronti del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere, anche cumulativamente, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a tre stipendi mensili lordi, ritenuto un minimo di fr. 10'000.-;
- c) la sospensione sino a 12 mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario;
- d) la destituzione dalla carica di presidente o vicepresidente o il divieto di assumerla per un periodo fino a dieci anni;
- e) il trasferimento del magistrato ad altro ufficio giudiziario o ad altra funzione nello stesso ufficio giudiziario;
- f) il divieto di svolgere altre attività (art. 19 cpv. 4 LOG);
- g) la destituzione.

Misure cautelari

Art. 82 marginale e cpv. 1

¹Il Consiglio della magistratura può a titolo provvisorio quando le circostanze del caso lo giustificano:

- imporre norme di comportamento;
 - adottare disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento o l'immagine dell'autorità giudiziaria interessata dal procedimento;
 - sospendere il magistrato dal qualsiasi carica o funzione all'interno dell'autorità giudiziaria, trasferirlo ad altro ufficio giudiziario o sospendere il diritto ad esercitare altre attività (art. 19 cpv. 4 LOG).
- sospendere dalla carica il magistrato oggetto di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare;

Art. 85 cpv. 3

³Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di togliere l'effetto sospensivo al ricorso.

Commissione di ricorso sulla magistratura

Art. 85a

¹Contro la decisione del Consiglio della magistratura è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni.

²La commissione di ricorso può, d'ufficio o su istanza di parte, adottare, modificare o revocare misure cautelari.

³Il ricorso ha effetto sospensivo sulla decisione del Consiglio della magistratura, salvo decisione contraria della commissione di ricorso, d'ufficio o su proposta del Consiglio della magistratura.

⁴La decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.

⁵*ex cpv. 2.*

⁶*ex cpv. 3.*

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Fiorenzo Dadò, Presidente

Caccia - Demir - Durisch - Gendotti - Genini Simona -

Lepori - Maderni - Mazzoleni - Noi - Pasi -

Quadranti - Soldati - Tenconi - Zanetti